

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 28/09/2011, Equitalia Etr spa ha notificato alla Alfa srl la cartella di pagamento n. [Omissis], con la quale veniva iscritta a ruolo la somma complessiva di € 705.362,80; di tale somma: € 573.769,55, comprensiva di sanzioni ed interessi, è relativa ad Iva ed IRES, anno 2005;

la restante somma, invece, è relativa a somme iscritte a titolo provvisorio, ai sensi, dell'art. 15 del DPR n. 600/1973, a seguito dei ricorsi presentati dalla Alfa avverso gli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2006 e 2007.

Avverso la suddetta cartella la contribuente ha presentato tempestivo ricorso, eccependo:

- 1) la cartella di pagamento quale primo atto: inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento;
- 2) la nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notificazione dell'atto presupposto;
- 3) la decadenza dell'ufficio;
- 4) la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione;
- 5) nel merito, l'infondatezza della pretesa;
- 6) l'illegittimità delle sanzioni.

In particolare, la ricorrente ha posto in evidenza come in relazione alla somma di € 573.769,55, comprensiva di sanzioni ed interessi, e relativa ad IVA ed IRES, anno 2005, la cartella impugnata costituisca il primo atto notificato, in quanto la notifica dell'atto presupposto, ovvero l'avviso di accertamento n. [Omissis], per come effettuata, doveva considerarsi inesistente. Con note depositate il 16/01/2012, si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale, senza nulla eccepire in merito alla contestata inesistenza della notifica bensì ritenendo semplicemente definitivo l'avviso di accertamento n. [Omissis], ha chiesto il rigetto del ricorso. Equitalia Etr SpA non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La cartella esattoriale impugnata, in relazione alle somme relative all'anno d'imposta 2005, rappresenta il primo atto mediante il quale la società è venuta a conoscenza della pretesa impositiva. Ed infatti, come ha avuto modo di rilevare la ricorrente, la notifica dell'avviso di accertamento, [Omissis], relativo ad IRES, IVA e sanzioni, anno 2005 la cui notifica viene indicata nella cartella come avvenuta in data 04/03/2011 in realtà, per le modalità in cui è stata effettuata, deve considerarsi inesistente.

Ebbene, mentre l'agente postale ha dichiarato di aver immesso in cassetta l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto, tuttavia, la contribuente ha dimostrato, mediante perizia giurata fotografica, come alla Via [Omissis] a Sogliano Cavour (Le), dove la Alfa ha la sede legale, non esiste e non è mai esistita una cassetta postale. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, l'agente postale ha agito in spregio a quanto previsto dall'art. 60 del DPR n. 600/1973 e alle norme del codice di procedura civile cui lo stesso rinvia, che prescrivono che la notifica degli atti tributari deve essere compiuta:

nelle mani proprie del destinatario (art. 138 c.p.c.);

ovvero, laddove non sia possibile, nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (art. 139 c.p.c.);

oppure nel caso di assenza nei luoghi predetti, ai soggetti alternativamente indicati nell'art. 139 c.p.c..

Nel caso di specie, il messo notificatore non ha posto in essere tutto quanto espressamente previsto, dai predetti articoli del codice di procedura civile e non ha indicato le ragioni dell'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni stabilite dalla legge, né si può ipotizzare che si tratti di notifica ex art. 140 c.p.c., a persona irreperibile o per rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c..

Dall'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento ne discende la nullità della cartella impugnata, con altresì la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per l'anno d'imposta 2005.

Ad abundatiam, per quanto attiene al merito, si rileva come in ogni caso la contribuente ha ampiamente dimostrato, mediante le fatture e gli assegni mai contestati e oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza, i costi di sponsorizzazione sostenuti a favore della A.C. Beta, nonché i costi relativi alle operazioni poste in essere con la Gamma srl anche questi correttamente supportati dalle relative fatture e dai relativi mezzi di pagamento delle stesse, infine, per quanto attiene ai costi per spese carburanti, gli stessi devono essere pienamente riconosciuti in quanto la mancata indicazione dei chilometri percorsi dagli automezzi deve ritenersi una irregolarità meramente formale.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dell'Avv. Ma. Vi. Dichiaratosi anticipatario.